



Legge di stabilità 2018

La Finanziaria 2018 si inserisce in una prospettiva internazionale di crescita economica stabile, caratterizzata anche da una ripresa delle quotazioni del petrolio.

In Italia il settore manifatturiero continua a registrare segnali positivi in termini sia di produzione, sia di esportazioni¹. Il mercato del lavoro mostra livelli occupazionali in miglioramento anche se con un ritmo, ancora debole, di riduzione della disoccupazione. In questo contesto, i livelli di fiducia di consumatori e imprese si mantengono buoni, e l'indicatore anticipatore continua ad aumentare, suggerendo un consolidamento del ritmo di crescita dell'economia.

Le previsioni di crescita del PIL nel prossimo triennio rimangono moderatamente positive con i principali indicatori di sviluppo ancora in territorio positivo anche se con un trend di miglioramento poco sostenuto e caratterizzato da incertezza.

Italia - Scenario Macroeconomico

Descrizione (var. %)	2017	2018	2019	2020
PIL	1,5	1,4	1,2	1,2
consumi delle famiglie	1,4	1,4	1,0	0,9
investimenti	3,4	4,3	2,2	1,2
esportazioni	5,2	3,4	3,1	3,0
prezzi (ICPA)	1,3	1,1	1,5	1,6
tasso di disoccupazione	11,3	11,0	10,7	10,5

previsioni Banca d'Italia²

In questo scenario, la manovra finanziaria 2018 prevede un bilancio pubblico in deficit del 2,6% con entrate tributarie previste per €508 mld. Confrontando le stime di crescita del PIL del prossimo triennio con le previsioni delle entrate tributarie, si osserva come il peso della fiscalità sul sistema Italia continui ad aumentare sia in termini assoluti che in termini relativi rispetto al prodotto interno lordo.

¹ Istat, Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, n. 12 – dicembre 2017

² Banca d'Italia, Bollettino Economico, gennaio 2018, pag. 41, tavola 10

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel +39 (06) 5423 96
Fax +39 (06) 5423 9631
Cell +39 (377) 7075 698
www.studiotrementozzi.com
trementozzi@uni.net
P.IVA 10949961006



Descrizione	2018	2019	2020
entrate tributarie (€ mln)	508.312	528.281	543.090
entrate tributarie % PIL	29,4%	30,2%	30,7%
deficit pubblico %	2,6%	1,4%	0,7%

Nei contenuti, la legge di Bilancio 2018 presenta le caratteristiche di una manovra preelettorale³ con oltre milleduecento commi tenuti insieme da numerosi provvedimenti di carattere “politico” che pur non nobilitando il testo normativo ne hanno comunque garantito l’approvazione.

Complessivamente, dal punto di vista della politica tributaria, il provvedimento si caratterizza per un ampio numero di disposizioni, nessuna di impatto principale e molte in continuità con le novità degli anni precedenti, manifestando la limitatezza di una spinta evolutiva.

Tra le disposizioni di maggior rilievo si evidenzia la conferma dei termini per le dichiarazioni fiscali a fine ottobre, la fatturazione elettronica anche per i privati, l’introduzione della “web tax”, alcune novità sui bonus ristrutturazioni, il bonus fiscale per i giardini urbani, la conferma con alcune modifiche del super e dell’iper ammortamento, le agevolazioni per la formazione 4.0, alcuni sgravi per l’assunzione di giovani, l’obbligo delle retribuzioni tracciabili, e l’equo compenso per i professionisti.

Una nota negativa è costituita dal rinvio dell’entrata in vigore dell’IRI, l’imposta sul reddito delle piccole imprese, che ha inevitabilmente messo in difficoltà tutti coloro i quali avevano già esercitato l’opzione per l’anno in corso ed ora si trovano a dover rivedere la loro pianificazione fiscale per l’anno d’imposta 2017 ad esercizio ormai già concluso.

Nello specifico, i provvedimenti normativi della Finanziaria 2018 si articolano nei seguenti:

- Decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2018 – Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148.
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.
Pubblicato in GU Serie generale n. 242 del 16 ottobre 2017.
Convertito con legge di conv. 4-dic-2017, n. 172, pubbl. in GU Serie Gen. n.284 del 05-12-2017.
- Legge di stabilità 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
Pubblicata in GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62.

Nelle pagine seguenti si forniranno indicazioni sintetiche sui provvedimenti di maggior interesse. A riguardo, lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Angelo Tremontozzi

³ Italia Oggi, edizione del 2-gen-2018



Sintesi degli interventi normativi di maggiore interesse:

Legge di stabilità 2018

L. 205/2017

- art. 1* **Clausole di salvaguardia**
c. 2 Il comma 2 della legge di stabilità 2018 prevede la sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IVA, rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019.
In particolare, modificando quanto disciplinato dalla L. di stabilità 2015, è previsto che:
- dal 1° gennaio 2019 l'aliquota IVA al 10% salirà di 1.5 punti percentuali e di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
 - dal 1° gennaio 2019 l'aliquota IVA al 22% aumenterà di 2.2 punti, di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 e di 0.1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021.
- art. 1* **Detrazione per recupero edilizio**
c. 3 Prorogate al 31 dicembre 2018 (in luogo del 31/12/2017) le detrazioni per recupero del patrimonio edilizio (tutte le fattispecie di cui all'art. 16-bis Tuir), alle stesse condizioni del 2017 (detrazione nella misura del 50% su un ammontare di spesa non superiore ad €. 96.000), c.d. "bonus ristrutturazioni".
- art. 1* **Detrazione risparmio energetico**
c. 3 Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per interventi di efficienza energetica degli edifici (c.d. "ecobonus").
- Detrazione ridotta al 50% per le spese relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A).
 - Detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
 - Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
 - Nuovo tipo di spesa agevolabile con detrazione al 65%: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro.
 - La possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.
 - Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del



rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione maggiorata dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell'85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori; con un limite di spesa pari ad € 136.000,00 per ciascuna unità immobiliare.

Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

art. 1 **Bonus mobili ed elettrodomestici**

c. 3 Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni (la detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017).

art. 1 **Detrazione per interventi antisismici**

c. 3 Prorogate al 31 dicembre 2018 anche le detrazioni per misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici (cd. "sisma bonus"). La detrazione (50%) riguarda le spese relative agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico realizzate su singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Rimane confermata al 31/12/2021 la detrazione spettante in caso di riduzione di classe sismica (70%-80%).

Le novità del 2018 sono le seguenti:

- detrazione estesa alle spese di diagnosi sismica degli edifici (detrazione 100%);
- detrazione estesa alle spese di certificazione statica ad opera di professionisti;
- estensione dell'agevolazione anche a capannoni e imprese;
- per i condomini, bonus unico ampliato per chi effettua interventi agevolabili con il sismabonus + ecobonus.

art. 1 **Bonus verde**
c. 12-15

Per le spese sostenute nel 2018, è introdotta una detrazione per interventi di "sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi" e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

art. 1 **Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato**

c. 16 Prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone concordato.

art. 1 **Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio**

c. 19 Norma di interpretazione autentica: ai fini dell'aliquota Iva del 10%, la determinazione del valore dei "beni significativi" deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

art. 1 **Bonus abbonamenti trasporto pubblico**

c. 28 Reintrodotta con validità a partire dall'anno d'imposta 2018, la detrazione del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.



Le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

*art. 1
cc. 29-32*

Super e iper ammortamento

Il super ammortamento scende al 30%, dal precedente 40% che rimane valido fino al 31-12-2017, e abbandona le autovetture strumentali. La nuova agevolazione ha validità dal 1-1-2018 fino al prossimo 31 dicembre; a condizione che entro tale data sia stato effettuato almeno l'ordine al fornitore e il pagamento di un acconto del 20%, con la possibilità che l'investimento sia ultimato entro fine giugno del 2019.

Iper ammortamento esteso anche al 2018. La proroga allunga il periodo per effettuare investimenti agevolabili con la maggiorazione del 150% mantenendo invariate le condizioni del beneficio.

*art. 1
cc. 46-56*

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

Previsto, per l'anno 2018, un "Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0", cosiddetto "bonus formazione".

La misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

Detto credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le seguenti attività:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A della legge di bilancio.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

*art. 1
cc. 57-60*

Credito d'imposta per le imprese culturali e creative

Riconosciuto a favore delle imprese culturali e creative un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali. I limiti di spesa sono stati individuati in 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che hanno quale oggetto sociale l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia



e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo verrà disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

art. 1 **Imposta di registro**

c. 87

Per stabilire la tassazione da applicare ad un atto presentato per la registrazione non vanno considerati elementi interpretativi esterni all'atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati.

Tale norma limita l'attività interpretativa e accertativa dell'amministrazione finanziaria posta in essere sulla base dell'art. 20 del TUR conferendo maggiore certezza al regime tributario applicabile ad operazioni quali il conferimento di azienda e la successiva cessione della partecipazione, la cessione del 100% delle quote di una società, la cessione di fabbricato da demolire, il versamento in conto capitale con previsione di restituzione.

art. 1 **Agevolazione per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi**

cc. 89-92

Credito d'imposta del 50%, fino a un importo massimo di 500mila euro, dei costi sostenuti (fino al 31 dicembre 2020) per la consulenza finalizzata all'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Si rimane in attesa del decreto ministeriale (MISE) di attuazione delle disposizioni agevolative stabilite con la finanziaria.

art. 1 **Agevolazione acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata**

cc. 96-92

Credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano, negli esercizi 2018-2019-2020, prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

Il credito spetta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, con il limite massimo di 20mila euro l'anno.

Si rimane in attesa del decreto ministeriale (MEF-MISE-MA) di attuazione delle disposizioni agevolative stabilite con la finanziaria.

art. 1 **Bonus 80 euro**

c. 132

Aumento della soglia reddituale prevista per l'accesso all'agevolazione: si passa da 24.000 a 24.600 euro.

art. 1 **Disciplina fiscale della RITA**

c. 132

Introdotta uno specifico trattamento tributario della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che prevede una tassazione sostitutiva delle somme percepite a titolo di RITA, consentendo comunque al percettore la facoltà di assoggettarsi a tassazione ordinaria.

art. 1 cc. **Limite di reddito complessivo figli a carico**

252-253

Il limite di reddito sale a 4.000 € per avere un figlio carico di età non superiore a 24 anni. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.



art. 1 cc.
355-357

Società sportive dilettantistiche

Ires ridotta alla metà per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni.

E aliquota Iva ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

art. 1 cc.
363-366

Sport bonus

Credito d'imposta del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40mila euro effettuate nel 2018 da imprese per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il credito in questione è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Si rimane in attesa del decreto ministeriale (MEF) di attuazione delle disposizioni agevolative stabilite con la finanziaria.

art. 1
c. 367

Franchigia per i compensi da attività musicali e attività sportive dilettantistiche

Viene aumentato da 7.500 a 10.000 euro il limite entro cui le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati (di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

art. 1
c. 643

Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo

Esteso al 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro. Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.

art. 1 cc.
768-770

Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali

Dal 1° gennaio 2018, detrazione del 19% ed esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per le polizze aventi ad oggetto rischi di eventi calamitosi relativi a unità immobiliari ad uso abitativo.

art. 1
c. 909

Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019, obbligo della fatturazione elettronica tra privati ed eliminazione dello spesometro.

art. 1 cc.
910-915

Pagamento retribuzioni in contanti

A far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro saranno obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso strumenti di pagamento tracciabili. Viene fatto divieto dell'utilizzo del contante. Eventuali violazioni sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

art. 1
c. 922

Deducibilità delle spese carburante

Nell'ambito del reddito d'impresa, a partire dal 1° luglio 2018, le spese carburante saranno deducibili solamente se effettuate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.



art. 1 **Decorrenza degli ISA**

c. 931 La decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018.

art. 1 cc. **Termini scadenze fiscali**

932-934 Previste nella legge di bilancio 2018 proroghe nei termini per le scadenze fiscali. In particolare, per evitare la sovrapposizione di adempimenti:

- lo spesometro relativo al secondo trimestre deve essere trasmesso entro il 30 settembre;
- le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 devono essere trasmesse 31 ottobre;
- la dichiarazione 730 deve essere trasmessa a un Caf entro il 23 luglio.

art. 1 **Violazione degli obblighi di dichiarazione Iva**

c. 935 In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10 mila euro.

art. 1 **Sospensione deleghe di pagamento**

c. 990 Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, l'Agenzia delle Entrate opera controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui. I controlli sono effettuati sulle deleghe contenenti compensazioni che presentano profili di rischio e avvengono mediante la sospensione dell'esecuzione delle deleghe per un periodo fino a trenta giorni. Se ad esito del controllo il credito risulta utilizzato in maniera incorretta, la delega di pagamento non viene eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati.

Si rimane in attesa del provvedimento del Direttore dell'AE con cui verranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle suddette disposizioni.

art. 1 cc. **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

997-998 Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018. L'imposta sostitutiva rimane confermata all'8% con facoltà di pagamento in unica soluzione oppure in tre rate annuali.

art. 1 cc. **Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate**

999-1006 Applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26% anche sulle partecipazioni qualificate. Con tale intervento, il legislatore, ha inteso "uniformare e semplificare il regime fiscale" applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, conseguiti da persone fisiche, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

Per i redditi di capitale, la validità della disposizione è sui redditi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Per i redditi diversi, la validità è sui redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.

art. 1 cc. **Web tax**

1010-1016 La Legge di Bilancio 2018 introduce la c.d. Web Tax, l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi (che saranno individuate da un decreto da emanare entro



il 30.04.2018) effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato.

L'aliquota d'imposta è del 3% e si applica sul valore della singola transazione - inteso come il valore del corrispettivo dovuto al netto dell'iva.

Esclusioni previste:

- regimi forfetari;
- regimi dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Si rimane in attesa del decreto ministeriale (MEF) di attuazione delle suddette disposizioni nonché di eventuali ulteriori provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

art. 1 **Iri**
c. 1063 La disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

art. 1 **Canone tv per il 2018**
c. 1147 La legge di Bilancio 2018 conferma l'importo di 90 Euro per il canone RAI per uso privato anche per il 2018, come già previsto per l'anno 2017 dall'articolo 1, comma 40 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

Decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2018

DL 148/2017

Art. 1 **Rottamazione ruoli**

Con riferimento alle rottamazioni in essere, slitta dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate, scadute a luglio e settembre 2017, per essere riammessi alla rottamazione; nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018; in tal modo è possibile rimettere "in bonis" le rottamazioni decadute per mancato o inesatto pagamento.

Inoltre, termini riaperti per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, per chi non ha aderito alla prima versione dell'agevolazione; tra questi, i carichi precedentemente esclusi - compresi in piani di dilazione – a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 24 ottobre 2016, sono riammessi alla definizione agevolata 2016.

In più, si possono estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (definizione agevolata 2017).

La richiesta di adesione alla rottamazione dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018 compilando il modello DA-2000/17.



Art. 1-ter

Spesometro

Prevista la disapplicazione delle sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018.

Introdotta la facoltà dei contribuenti di trasmettere i dati con cadenza semestrale, e la possibilità di trasmettere il documento riepilogativo, in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Esonero per le Amministrazioni Pubbliche dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Art. 3

Estensione Split Payment a tutte le società controllate dalla P.A.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'iva sugli acquisti, attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene esteso anche agli enti pubblici economici, comprese le aziende speciali, alle fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica.

Art. 4

Bonus pubblicità

Esteso al 2018 il credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali; viene inoltre ampliato il campo di applicazione dell'agevolazione:

- che può essere utilizzata anche agli enti non commerciali, oltre che alle imprese e ai lavoratori autonomi;
- e che ricomprende anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.

Art. 5-quinquies

Detraibilità alimenti a fini medici speciali

Entrano tra le spese sanitarie detraibili dall'IRPEF (19% della quota di importo delle stesse eccedente la soglia di 129,11 euro), quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali; gli alimenti detraibili sono elencati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7, D.M. 8 giugno 2001, e successive modificazioni, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

La disposizione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Art. 5-septies

Regolarizzazione somme detenute all'estero da cittadini italiani

Introdotta la possibilità di regolarizzare attività depositate e somme di denaro detenute all'estero e non dichiarate (quadro RW) da soggetti fiscalmente residenti in Italia, o dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero.

La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Si consente di regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.



L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018. Alternativamente, il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

Art. 17-
ter

5 per mille

A decorrere dall'anno 2018, gli Enti Gestori delle Aree Protette sono inseriti nella lista dei soggetti a cui i contribuenti persone fisiche possono destinare il cinque per mille dell'imposta sul proprio reddito; la scelta viene effettuata mediante opzione espressa in dichiarazione.

Art. 19-
octies

Registri IVA elettronici

Si considerano "regolari" i registri Iva relativi a fatture vendite e acquisti tenuti in formato "elettronico", in mancanza della stampa su supporto cartaceo, nei termini di legge, a condizione che in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino "aggiornati" sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

Art 19-
quaterdecies

Equo compenso

Si introducono disposizioni volte a garantire agli avvocati e a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti professionali con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. "forti") regolati da convenzioni, il diritto a percepire un compenso equo.

Il compenso determinato nelle convenzioni viene definito "equo" quando è "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto" nonché "al contenuto e alle caratteristiche della prestazione ...".

Sono qualificate come "vessatorie" le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato e del professionista in genere.

Si presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa. La presunzione fa sì che spetti alle parti fornire la prova contraria, cioè dimostrare che quella disposizione contrattuale è stata oggetto di specifica trattativa.

Peraltro, due tipologie di clausole ("riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto" e "attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito") sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato e del professionista in genere.